

## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Legge n. [130/18](#) del 16 novembre 2018, GU n. 269 del 19 novembre 2018 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 269 del 19 novembre 2018 (suppl. ord.).

Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2018

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
<b>Art.1, comma 1</b> ( <i>Commissario straordinario per la ricostruzione</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.	Il decreto è da adottare entro <b>10 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Presidente della Regione Liguria.	
<b>Art.1, comma 2</b> ( <i>Commissario straordinario per la ricostruzione</i> )	Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato <b>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una <b>struttura di supporto</b> posta alle sue dirette dipendenze, costituita <b>con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di</b>	Il tempo di emanazione non è segnalato.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
	<b>personale pari a venti unità</b> , di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.		
<b>Art.1, comma 5</b> ( <i>Commissario straordinario per la ricostruzione</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Ministro dell'interno</b> sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.	Il decreto è da adottare entro <b>15 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
<b>Art.1, comma 6</b> ( <i>Commissario straordinario per la ricostruzione</i> )	Si prevede che <b>con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze</b> è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, degli oneri che risultano necessari al ripristino de sistema viario.	Il tempo di emanazione non è segnalato.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<b>Art.3, comma 1</b> ( <i>Misure in materia fiscale</i> )	Si prevede che con <b>decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze</b> , sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di alcune misure fiscali sui fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.	Il decreto è da adottare entro il <b>31 dicembre 2018</b> .	
<b>Art.4, comma 1</b> ( <i>Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento</i> )	Si prevede che con provvedimento ricognitivo del <b>Commissario straordinario, le imprese e i liberi professionisti</b> che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015- 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.	Il provvedimento è da emanare entro il <b>31 dicembre 2018</b> .	
<b>Art.4-bis, comma 10</b> ( <i>Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento</i> )	Si prevede che <b>con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze</b> è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, relativi alla copertura degli oneri per il sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento.	Il tempo di emanazione non è segnalato.	
<b>Art. 4-ter. comma 3</b> ( <i>Sostegno al reddito dei lavoratori</i> )	Le indennità a sostegno dei lavoratori, sono concesse <b>con decreto della regione Liguria</b> , nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.	Il tempo di emanazione non è segnalato.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<b>Art.5, comma 3</b> ( <i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità</i> )	Si prevede che con <b>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato</b> , sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori.	Il decreto è da emanare entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	
<b>Art.7, comma 2-ter</b> ( <i>Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> sono definite le modalità per l'attribuzione del contributo di sostegno all'intermodalità ferroviaria. Contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato.	Il decreto è da emanare entro <b>30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
<b>Art.7, comma 2-quater</b> ( <i>Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento</i> )	Si prevede che con <b>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> sono definite le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo.	Il decreto è da emanare entro <b>30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<p><b>Art.9-bis, comma 1</b>  <i>(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)</i></p>	<p>Si prevede che <b>il Commissario straordinario adotta, con propri provvedimenti</b>, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.</p>	<p>I provvedimenti sono da adottare entro il <b>15 gennaio 2019</b>.</p>	
<p><b>Art.12, comma 4-bis</b> <i>(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)</i></p>	<p>Si prevede che con <b>decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze</b> sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.</p>	<p>Il decreto è da adottare entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
<p><b>Art.12, comma 4-quater</b> (<i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i>)</p>	<p>Si prevede che <b>l'Agenzia, con proprio decreto</b>, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. <b>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia.</p>	<p>Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è da adottare entro <b>90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	
<p><b>Art.12, comma 7</b> (<i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i>)</p>	<p>Si prevede che il <b>direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica</b>, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. <b>Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento</p>	<p>Il termine temporale di adozione non è specificato.</p>	

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
	<p>dell'incarico nel comitato direttivo. <b>Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</b> I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.</p>		
<p><b>Art.12 comma 19</b> (<i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i>)</p>	<p>Si prevede che con <b>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione</b> sono adottati, in sede di prima applicazione, lo Statuto i regolamenti di cui ai commi <b>8 e 9</b>. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata <b>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.</p>	<p>Il decreto è da adottare entro <b>90 giorni</b> a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<b>Art.13 comma 5</b> ( <i>Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP</i> )	Si prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2018, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo <a href="#">7 marzo 2005, n. 82</a> , mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite <b>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo <a href="#">28 agosto 1997, n. 281</a> , ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.	Il decreto è da adottarsi entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Publicato sulla GU</b>
<p><b>Art.14, comma 2</b> (<i>Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili</i>)</p>	<p>Si prevede che con <b>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.</p>	<p>Il termine temporale di adozione non è specificato.</p>	
<p><b>Art.14, comma 3-bis</b> (<i>Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili</i>)</p>	<p>Si prevede che le modalità di attuazione del fondo da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate, sono stabilite <b>con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>.</p>	<p>Il decreto è da emanare entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Publicato sulla GU</b>
<b>Articolo 15 comma 2</b> ( <i>Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> )	La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, <b>con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	Il termine temporale di adozione non è specificato.	
<b>Art. 15-bis comma 1</b> ( <i>Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia</b> sono definite con modalità semplificate la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni, per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova.	Il decreto è da adottare entro <b>30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
<b>Art. 17. comma 2</b> ( <i>Ambito di applicazione e Commissario straordinario</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del <a href="#">decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 15 luglio 2011, n. 111</a> , con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.	Il termine temporale di adozione non è specificato.	

Articolo - Comma	Decreto da adottare	Tempistica	Pubblicato sulla GU
<b>Articolo 24 comma 4</b> ( <i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi</i> )	Si prevede che il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento <b>con decreto di concessione</b> del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.	Il termine temporale di adozione non è specificato.	
<b>Art. 32, comma 1-bis</b> ( <i>Proroghe e sospensioni dei termini</i> )	Si prevede che <b>con propri provvedimenti le autorità di regolazione</b> possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.	I provvedimenti sono da adottare entro <b>30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
<b>Art. 32, comma 2</b> ( <i>Proroghe e sospensioni dei termini</i> )	Si prevede che <b>con decreto del Ministero dell'interno</b> , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione.	Il decreto è da adottare entro il <b>31 marzo 2019</b> .	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<b>Art. 38 comma 1</b> ( <i>Rimodulazione delle funzioni commissariali</i> )	<b>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 228 del 29 settembre 2016.	Il termine temporale di adozione non è specificato.	
<b>Art. 40 comma 1</b> ( <i>Cabina di regia Strategia Italia</i> )	Si prevede che con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.	Il decreto è da adottare entro <b>10 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	

<b>Articolo - Comma</b>	<b>Decreto da adottare</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Pubblicato sulla GU</b>
<p><b>Art. 42 commi 1-3</b> (<i>Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</i>)</p>	<p>Prevedono che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi. L'accertamento che deve riguardare economie derivanti da interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, deve essere effettuato con <b>decreto direttoriale</b> del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Il decreto è da adottare entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p>	
<p><b>Art. 42, comma 3-bis</b> (<i>Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</i>)</p>	<p>Si prevede che <b>con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>, sono accertate le risorse disponibili al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.</p>	<p>Il decreto è da adottare entro il <b>31 dicembre 2018</b>.</p>	